

TARIFE INCENTIVANTI PER IL FOTOVOLTAICO

NOVITA' E PROSPETTIVE PER I NUOVI IMPIANTI INTEGRATI

A cura di:

Studio Legale Zanvettor Bruschi

L'attuale conto energia:

D.M. 19/02/2007 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente

| Potenza nominale dell'impianto P(kw) | Impianti Non Integrati | Impianti parzialmente integrati | Impianti Integrati |
|---|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| $1 \leq P \leq 3$ | 0.384 | 0.422 | 0.470 |
| $3 < P \leq 20$ | 0.365 | 0.404 | 0.442 |
| $P > 20$ | 0.346 | 0.384 | 0.422 |

"DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO

FOTOVOLTAICO" per l'identificazione della disciplina applicabile.

Identifica la data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico con la prima data utile a decorrere dalla quale si sono verificate tutte le seguenti condizioni:

1. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
2. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
3. risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
4. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

LA PROROGA DEL DL "SALVA – ALCOA"

L'art. 2-*sexies*, introdotto dal Senato:

le tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, così come determinate dal D.M. 29 febbraio 2007, spettano a tutti soggetti che:

- i) abbiano concluso l'installazione dell'impianto entro la data del 31 dicembre 2010;**
- ii) abbiano provveduto all'invio della richiesta di connessione alla rete elettrica entro l'ultima data utile per poter consentire la realizzazione della connessione medesima entro il 31 dicembre 2010.**

INDIVIDUAZIONE DELLA "DATA UTILE"

In base al TICA:

- "il termine previsto per la realizzazione della connessione (come definito dall'art. 7.1) deve essere indicato dall'impresa distributrice nel preventivo di connessione (art. 6.3 lett. f), a seguito della "richiesta di connessione" del richiedente (cfr. art. 3);
- "il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione" (art. 1, lettera f).
- "la data di completamento dei lavori sul punto di connessione" è definita più esattamente come la "data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione" (art. 1 lett. i).

IL NUOVO DECRETO SUL CONTO ENERGIA

FINALITA' DEL PROVVEDIMENTO IN CORSO DI APPROVAZIONE:

- aggiornare le tariffe incentivanti;**
- semplificare l'accesso alle tariffe incentivanti;**
- introdurre nuove tariffe incentivanti al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione tecnologica per la conversione fotovoltaica;**
- sostenere l'uso efficiente dell'energia;**
- orientare maggiormente la diffusione del fotovoltaico verso applicazioni integrate nelle strutture edilizie**

PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO.

- L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulativa da installare viene aggiornato dagli attuali 3000 MW entro il 2016 a 8000 MW entro il 2020.
- Il limite massimo di potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione è di:
 - 3000 MW per gli impianti solari fotovoltaici di cui al Titolo II;
 - 200 MW per gli impianti integrati con caratteristiche innovative di cui al Titolo III;
 - 100 MW per gli impianti a concentrazione, di cui al Titolo IV.
- Vengono individuate le nuove tariffe incentivanti per il triennio 2011 – 2013, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.

Per il 2011, l'incentivo sarà determinato sulla base della seguente tabella:

| | A | | B | | C | |
|--------------------------|---|----------------|---|----------------|--|----------------|
| Intervallo Di potenza | impianti entrati in esercizio in data successiv a al 31.12.10 ed entro il 30.04.10 | Altri impianti | Impianti entrati in esercizio in data success. al 30 .04.10 ed entro il 31.08.2011 Realizzati Su edifici | Altri impianti | Impianti entrati in esercizio in data succ. al 31.08.10 ed entro il 31.12.10 Realizzati su edifici | Altri impianti |
| KW | €/kwh | €/kwh | €/kwh | €/kwh | €/kwh | €/ kwh |
| $1 \leq P \leq 3$ | 0,402 | 0,362 | 0,391 | 0,347 | 0,38 | 0,333 |
| $3 < P \leq 20$ | 0,377 | 0,339 | 0,36 | 0,322 | 0,342 | 0,304 |
| $20 < P \leq 200$ | 0,358 | 0,321 | 0,341 | 0,303 | 0,323 | 0,285 |
| $200 < P \leq 1000$ | 0,355 | 0,314 | 0,335 | 0,309 | 0,314 | 0,266 |
| $P > 1000$ | 0,351 | 0,313 | 0,327 | 0,289 | 0,302 | 0,264 |

ELEMENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PER GLI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

- la scelta di proporre una riduzione progressiva in quadrimestri garantisce stabilità evitando contraccolpi al mercato;**
- la riduzione percentuale media per ciascuna tipologia di impianto e per ciascuna fascia tariffaria risulta inferiore alla riduzione media dei costi dei moduli;**
- le nuove classi di potenza introdotte permettono di meglio individuare tariffe proporzionate ai costi degli impianti;**
- il confronto con i sistemi incentivanti degli altri Stati europei evidenzia come il sistema italiano rimanga il più vantaggioso.**

RISULTATI DEI MONITORAGGI SVOLTI DAL GSE E DALL'ENEA.

- **ANDAMENTO DEI PREZZI DI MODULI FV: IL PREZZO HA REGISTATO UN CALO DEL 20%.**

- **Il progressivo aumento della capacità produttiva mondiale di pannelli solari cristallini e a film sottile ha portato al bilanciamento tra domanda e offerta, con diminuzione dei prezzi di vendita;**

- **sono state superate le difficoltà di approvvigionamento del silicio puro e si attendono nel mondo nuovi impianti di raffinazione e una conseguente diminuzione dei costi;**

- **il notevole aumento della produzione di moduli a film sottile a livello mondiale ha determinato l'aumento di competitività rispetto al silicio cristallino specialmente per le applicazioni su grandi edifici commerciali.**

- **COSTI DEGLI IMPIANTI FV IN ITALIA**

Il costo dell'impianto fotovoltaico è strettamente connesso alla sua filiera produttiva.

-segmento residenziale (impianti da 1 a 20kWp);

-segmento industriale (impianti da 50 a 200 kWp);

-segmento delle centrali (impianti di taglia superiore al MW).

Attualmente il prezzo delle centrali fotovoltaiche è inferiore di circa il 25-30% rispetto a quello degli impianti residenziali.

● **I SISTEMI DI INCENTIVAZIONE NEL CONTESTO EUROPEO.**

SISTEMA FEED-IN TARIFF: tariffe omnicomprenditive applicate all'energia immessa in rete che includono la valorizzazione dell'energia elettrica.

SISTEMA FEED-IN PREMIUM: la tariffa applicata all'energia elettrica prodotta non comprende il valore dell'energia ceduta alla rete o auto consumata).

In molti altri Stati Europei:

- le tariffe incentivanti dipendono dalla taglia degli impianti e dalla modalità di installazione;
- non sono previsti ulteriori benefici connessi all'utilizzo, lo scambio o la vendita dell'energia prodotta;
- sono previste riduzioni annuali della tariffa incentivante del 10%

Il sistema incentivante italiano rimarrà quello più vantaggioso a livello europeo.



GLI IMPIANTI INTEGRATI: NOVITA' SULLE DEFINIZIONI EDILIZIE E SUL REGIME APPLICABILE INTRODOTTE DALLA NUOVA NORMATIVA

DEFINIZIONI DEL D.M. 19.02.2007 art. 2

- B1) impianto fotovoltaico **non integrato** è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli all. 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli edifici di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
- B2) impianto fotovoltaico **parzialmente integrato** e' l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2 (in modo complanare), su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
- B3) impianto fotovoltaico **con integrazione architettonica** e' l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

Per accedere alle tariffe incentivanti gli impianti devono rientrare nelle tipologie di cui all'All. 2 e 3

Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico a cura del GSE

Al fine di facilitare il processo di selezione dei progetti a cui è possibile riconoscere il premio legato all'integrazione architettonica e guidare o ispirare i potenziali beneficiari, raccoglie esempi di realizzazioni nazionali e internazionali organizzati per schede secondo le tredici tipologie delineate dal decreto

- 1- integrazione parziale: i moduli sono montati su edifici o componentistica di arredo urbano senza sostituire il materiale da costruzione
- 2- integrazione totale: riuscire ad equilibrare gli aspetti tecnici ed estetici dei componenti della tecnologia fotovoltaica con quelli dell'involucro edilizio senza compromettere le caratteristiche funzionali di entrambi. In questo caso il fotovoltaico viene utilizzato come vero materiale sostituendo quello edilizio di consueto utilizzato

Nella bozza di decreto che definisce il conto energia dal 2011 è eliminata la categoria della parziale integrazione

Vengono semplificate le tipologie installative con la previsione di due sole categorie: impianti fotovoltaici realizzati su edifici e altri impianti fotovoltaici.

Un'altra novità è l'introduzione della categoria "impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative" che beneficeranno di tariffe incentivanti (secondo tre intervalli di potenza) più alte rispetto alle altre due tipologie. Entro il 1 gennaio 2011 il GSE predisporrà una guida sulle caratteristiche che questi impianti dovranno avere.

Art. 2 bozza D.M. lett. f) : impianto integrato con caratteristiche innovative è l'impianto che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici e che corrisponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell'all. 4

Allegato 4 di Decreto: caratteristiche costruttive e modalità di installazione

a) I componenti dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche:

- Moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici;
- Moduli e componenti che introducano significative innovazioni di carattere tecnologico e prestazionale;
- Moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia, funzioni architettoniche fondamentali

b) Modalità di esecuzione:

1. I moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;
2. I moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;
3. Da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio

Ma quale è il regime autorizzatorio di tali impianti?

Bozza Linee Guida:

Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi

11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (VEDI ANCHE ART. 12, comma 5 D.lgs. 387/2003)

- 11.1. Agli impianti con capacità di **generazione inferiore alle soglie indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003 (20 kw FV), si applica la disciplina della denuncia di inizio attività** di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380 del 2001, fatto salvo il potere di stabilire maggiori soglie di capacità di generazione con decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 11.4. **Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da realizzare o installare in edifici e fabbricati esistenti**, qualunque sia la destinazione d'uso, sono assimilati a tutti gli effetti alla **manutenzione straordinaria** come definita all'articolo 3 del DPR 380 del 2001 e sono soggetti alla disciplina di inizio attività.
- 11.5. Sono soggette a denuncia di inizio attività le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.
- 11.7. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli impianti di cui al presente punto, la Regione o la Provincia delegata non possono richiedere l'attivazione del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003. **Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico.**

Attività edilizia libera art. 12

- 12.1. Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e sono soggetti a comunicazione preventiva gli interventi di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nel rispetto delle condizioni ivi previste e fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, consistenti nell'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti.
- 12.2. Il riferimento all'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, contenuto nel citato articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, è da interpretarsi come volto a richiamare gli interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili sugli edifici che, non rientrando fra quelli elencati dal suddetto articolo 11, comma 3, restano comunque assimilati ad interventi di manutenzione straordinaria e, dunque, sottoposti alla denuncia di inizio attività. Peraltro, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26, si riferiva solo alle condizioni per usufruire dell'esenzione dal contributo di costruzione, esenzione oggi disposta dall'articolo 17 del DPR 380 del 2001.

(CONFRONTA ANCHE TABELLA I RIEPILOGATIVA LINEE GUIDA)

Le diverse realtà regionali

In realtà già molte regioni nell'ambito della loro competenza si sono dotate di specifica normativa edilizia che introduce una regolamentazione della materia, in particolare prevedendo incentivi (anche in termini di bonus di cubatura) e regimi giuridici agevolati per le installazioni di impianti di FV su edifici esistenti.

Ricordiamo il PIANO CASA che in molte regioni è stato il primo approccio con il sistema che favorisce tali installazioni:

***L.R. Veneta n. 14 del 2009, art. 5** “non concorrono a formare cubatura le pensiline e tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge, finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato”*

L.R. Veneto n. 10/2010 approvata il 22 gennaio e entrata in vigore a febbraio 2010

Recante “disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione”

L'obiettivo della norma è il contributo allo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei gas serra.

Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 42/2004, la nuova legge equipara agli interventi di manutenzione straordinaria l'installazione di impianti solari termici non integrati e non aderenti negli edifici a destinazione residenziale. In base al D.p.r. 380/01 è quindi necessaria la DIA. Inoltre deve essere presentata la DIA anche per l'installazione degli impianti solari termici negli spazi annessi agli edifici esistenti. Questa tipologia di interventi viene assimilata all'estensione dell'impianto idrico sanitario già in uso.

In sintesi:

- Impianti aderenti e integrati: comunicazione, nessuna VIA
- Impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti: DIA
- Impianti solari termici non integrati e non aderenti: DIA

L.R. 11.11.2009 n. 19 **Friuli Venezia Giulia** entrata in vigore a dicembre 2009 denominata “Codice regionale dell’Edilizia” che contiene disposizioni sul piano casa al Capo VII (artt. 57-60).

Prevede comunque a regime una semplificazione burocratica. Diventano più leggere le procedure di autorizzazione. Grazie a un inquadramento sistematico dell’attività edilizia libera, sarà sufficiente la una comunicazione per manutenzioni ordinarie, rimozione delle barriere architettoniche, installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici integrati che non modificano la sagoma dell’edificio. art. 16 lett. m).

Le direttive della Legge n. 1/2009 del Piano Casa nella **Provincia Autonoma di Bolzano** sono state approvate con D.G. 1609/2009 del 15 giugno. In questo caso la norma prevede specifiche disposizioni sull’efficienza energetica degli edifici.

D.Lgs n. 42/2004 Codice dei beni culturali e ambientali

E' entrata in vigore dal 1 gennaio 2010 la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del Codice, termina quindi il regime transitorio dell'art. 159 già prorogato per ben tre volte.

La nuova procedura stabilisce maggiori responsabilità alle Regioni e riserva alla Soprintendenze il potere di esprimere parere preliminare vincolante sugli interventi nelle aree protette. Esso è necessario si fini del rilascio del titolo edilizio.

Il procedimento può avere durata massima di 105 gg (120 in caso di conferenza di servizi) e l'autorizzazione diviene efficace decorsi ulteriori 30 giorni dal rilascio

Ora è in itinere l'approvazione della bozza di Regolamento che semplifica le autorizzazioni per gli interventi di lieve entità sui beni vincolati.

